

PROGETTO DI LEGGE N. 0216

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Pizzul, Barboni, Barzaghi, Scandella, Brambilla, Alfieri, Alloni, Borghetti, Carra, D'Avolio, Gaffuri, Girelli,
Rosati, Straniero, Tomasi, Valmaggi, Villani.

“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo”.

PRESENTATO IL 11/12/2014

ASSEGNATO IN DATA : /12/2014

ALLE COMMISSIONI Referente VII
 Consultiva I

ALTRI PARERI: Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione

RELAZIONE

Il bullismo è un fenomeno estremamente complesso e articolato.

Il termine bullismo deriva dalla traslitterazione della parola inglese *bullying*, (to bull) che significa "usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire".

Il bullismo viene definito come una forma di oppressione fisica o psicologica messa in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di un altro individuo percepito come più debole (vittima); è caratterizzato da intenzionalità, sistematicità e asimmetria tra gli individui coinvolti, e trova la sua principale collocazione all'interno del contesto scolastico, diffondendosi come fenomeno relazionale che coinvolge e si sviluppa all'interno di un gruppo sociale, come ad esempio il gruppo classe, composto da bulli, vittime e spettatori.

Il bullismo può essere collegato con un insieme di fattori personali, familiari, scolastici e sociali ed è sempre più facilmente amplificato dalle complesse dinamiche collegate ai social network e alla comunicazione digitale in rete. Servono approcci diversificati al problema, ma la prevenzione gioca un ruolo fondamentale. L'attenzione al bullismo nelle sue varie manifestazioni non può essere occasionale, né può essere condizionata dall'emergenza dei singoli episodi, né tantomeno può essere influenzata dai mass media che tendono ad enfatizzare in modo eccessivo le notizie rilevando gli aspetti più emozionali, tanto da condizionare l'opinione pubblica, creando allarmismi, generalizzazioni e confusione tra ciò che è bullismo, devianza, violenza e, soprattutto, reato.

Decisivo appare il ruolo della famiglia, che spesso viene a conoscenza degli episodi di bullismo, subiti o agiti, da altri soggetti e in una fase in cui non si può ormai più parlare di prevenzione. Attore fondamentale è la scuola, luogo principe delle relazioni e delle dinamiche educative per preadolescenti ed adolescenti. Fondamentali sono anche gli altri contesti in cui i ragazzi si trovano a vivere le proprie relazioni e il tempo libero. Gli interventi di prevenzione, siano essi a livello di prevenzione primaria, secondaria o terziaria, debbono essere mirati a tutti i livelli dell'esperienza dei minori per poter così rispondere alle diverse esigenze che la complessità del fenomeno richiede. Inoltre, il fenomeno andrebbe affrontato in un'ottica sistemica a livello cognitivo, emotivo, affettivo, socio-relazionale.

Si deve intervenire attraverso una programmazione complessa e strutturata a lungo termine, che preveda necessariamente la partecipazione attiva della famiglia, della comunità scolastica e delle istituzioni del territorio, in una prospettiva di corresponsabilità, coprogettazione, condivisione dello sfondo valoriale al quale riferirsi per la realizzazione delle iniziative e nella conoscenza/rispetto delle caratteristiche socio-culturali di ciascun ambito territoriale nel quale si interviene.

Il fenomeno del bullismo va anzitutto riconosciuto nei segnali e nei comportamenti, senza giungere a stigmatizzare o enfatizzare atteggiamenti e situazioni che, spesso, sono l'espressione di un disagio esistenziale, di una fragilità relazionale, di un cattivo clima familiare, se non di un ambiente di vita non esemplare o poco accogliente.

La Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007 "Linee d'indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo", e i DPR 249/98 e DPR 235/2007, "Statuto delle studentesse e degli studenti" e relative modifiche sono documenti che sottolineano come sia necessario rivalutare l'esperienza scolastica come opportunità dove si sperimenta se stessi nell'incontro con l'altro, con la scoperta e la decodifica di nuove conoscenze, imparando a conoscere i propri limiti e quello sfondo di valori che sono alla base della nostra democrazia, del nostro essere cittadini ma, soprattutto, la scuola intesa come un ambiente dove si assicura lo sviluppo di personalità uniche e irripetibili che vivono in un tempo e uno spazio condivisi, dove il rispetto delle regole e dell'altro debbono essere fondamentali.

L'istituzione scolastica e la famiglia costituiscono l'asse lungo il quale si poggia l'esperienza e la formazione dei ragazzi e delle ragazze, sino a fare di loro degli adulti.

La scuola ha quasi una funzione di calamita, attraendo a sé tutte le tensioni e le dinamiche che sono presenti nel nostro sistema sociale. Ed è qui che si deve intervenire per far sì che la sua missione principale, ossia quella di garantire il percorso formativo dei giovani attraverso la loro valorizzazione personale e la maturazione del senso critico e senso civico, trovi la sua massima espressione.

D'altro canto, la famiglia deve essere aiutata a prendere più consapevolezza del fenomeno del bullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo con i propri figli. Le vittime dei soprusi, infatti, da quello che emerge dalle inchieste sul fenomeno, parlano raramente con gli adulti delle violenze subite. Si chiudono in loro stessi, esitano a raccontare le loro giornate, sorvolano su quei fatti che per loro rappresentano una perenne condizione di sofferenza. Inoltre, i bambini vittime di bullismo si vergognano della propria debolezza, di non saper reagire, di essere il bersaglio preferito di quei ragazzi che tutti considerano dei leader.

Ciò che invece va insegnato ai ragazzi è che non c'è nulla che non va in loro: il bullismo è un comportamento sbagliato "a prescindere".

Occorre pertanto aumentare la loro autostima, incoraggiarli a sviluppare le loro caratteristiche positive e le loro abilità, stimolarli a stabilire relazioni con i coetanei e a non vivere nell'isolamento.

Una considerazione a parte merita il fenomeno del cosiddetto cyber bullismo.

I giovani lombardi che dichiarano di aver subito esperienze di cyber bullismo sono moltissimi: 71mila ragazzi tra i 15 e i 24 anni ne hanno avuto esperienza diretta, mentre oltre 230mila conoscono amici che hanno avuto questi problemi. L'esposizione, volontaria o involontaria, della propria persona e della propria personalità (nome, immagine, opinioni, etc.) in rete e le notizie che ad esse vengono associate è diventata questione cruciale. I singoli, in modo particolare gli adolescenti, si trovano a dover curare la propria immagine sociale non solo nel mondo reale, ma anche in quello virtuale che ne è divenuto estensione: l'esposizione imprudente dei propri dati genera anche meccanismi di relazione che sempre più spesso sconfinano in atti di prevaricazione e violenza che diventano cyberbullismo.

Anni fa, nell'ambito dell'Ufficio Scolastico Regionale è nato l'Osservatorio Regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo, istituito dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – con decreto n. 367 del 4 aprile 2007, Prot. n. 6826 – a seguito della direttiva ministeriale "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al

bullismo” – n. 16 del 5 febbraio 2007 - fin da subito ne ha fatto propri obiettivi e strategie, adottando un ampio spettro di azione. Si è creata una rete territoriale di importanti istituzioni e associazioni che, partendo da un patrimonio d’innovazioni già presente nelle scuole del territorio lombardo, ha elaborato strumenti nuovi anti-disagio per fronteggiare l’emergenza educativa; per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo; per progettare e attuare interventi di supporto alle scuole e ai docenti, oggetto di prevaricazione e prepotenze in classe, nell’esercizio del ruolo educativo e formativo. Questa rete territoriale non solo ha permesso la conoscenza e la diffusione delle azioni dell’Osservatorio, ma ha anche contribuito a fare conoscere la scuola come luogo positivo di crescita, valorizzandone le numerose buone pratiche, soprattutto in risposta ad una comunicazione mediatica portata ad enfatizzare il singolo caso di cronaca, ai danni di una comunicazione equilibrata, corretta e critica del fenomeno bullismo. A questo proposito si è elaborato un piano di comunicazione che ha fatto leva su vari canali, tra i quali i siti internet www.smontailbullo.it e www.istruzione.bergamo.it/osservatoriobullismo.

Le riflessioni e le proposte educative promosse dall’Osservatorio Regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo sono espresse compiutamente nelle due pubblicazioni realizzate dallo stesso Osservatorio: “Patto educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia. Patto Educativo di Comunità. Valorizzazione delle buone pratiche - Proposte” (marzo 2008) “Prevenzione e contrasto a prepotenze in classe contro i docenti, disagi comportamentali e bullismo tra i bambini, condotte autolesive fra gli adolescenti – Proposte / Lettera a docenti e studenti sulla peer education” (giugno 2009).

Attualmente l’Osservatorio Regionale della Lombardia per la Costituzione, la Cittadinanza e l’Educazione rappresenta un’evoluzione ma anche una prosecuzione dell’Osservatorio Regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo: ne eredita la positiva esperienza e la innesta entro un quadro più ampio caratterizzato dall’attenzione all’educazione intesa nella sua unitarietà.

Fanno parte dell’Osservatorio, oltre all’Ufficio scolastico regionale, tutti gli uffici scolastici provinciali, il Corecom della Lombardia, le Associazioni professionali dei docenti, le Associazioni dei genitori delle scuole, le Consulte provinciali degli studenti, Anci, Upl, Regione Lombardia, Provincia di Milano, le Prefetture, il Tribunale dei minori, le Asl, l’ordine dei giornalisti e la Conferenza episcopale lombarda.

Esistono molte positive esperienze sul territorio, non ultima quella avviata dal Corecom della Lombardia sulla web reputation con uno sportello a disposizione dei giovani della regione.

La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di avvicinare i mondi in cui vivono i ragazzi e di valorizzare le diverse iniziative esistenti, promuovendo forme di collaborazione e di azione comune per giungere a creare una rete di sostegno agli adolescenti più fragili e di contenimento di coloro che mettono in atto comportamenti che possano configurarsi come prevaricatori e violenti nei confronti dei coetanei.

Art. 1
(Finalità)

La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo nelle sue diverse manifestazioni, ivi compreso il cosiddetto cyberbullismo.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, sostiene e promuove programmi e progetti volti alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità e alla tutela della integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, soprattutto nell'ambiente scolastico e nell'utilizzo degli strumenti informatici e della rete.
2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti concernenti i seguenti interventi:
 - a) Realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze;
 - b) Promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi della legalità, del rispetto delle diversità e sull'uso consapevole della rete internet;
 - c) Organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico ed educativo più in generale volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo;
 - d) Attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni attive sul territorio.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i progetti presentati dai comuni, singoli o associati, dalle istituzioni scolastiche, dalle aziende del Servizio sanitario regionale nonché dalle associazioni con certificata esperienza che operano da almeno 5 anni nel campo del disagio sociale, in particolare nell'area minori, ed iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato.

Art. 4
(Istituzione della Consulta regionale sul bullismo)

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è prevista la costituzione della Consulta regionale sul bullismo che si avvarrà anche del supporto del Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità e dell'Ufficio Scolastico Regionale al fine di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative contro il bullismo presenti sul territorio ed individuare percorsi di istruzione e di educazione alla prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico.
2. Alla costituzione della suddetta Consulta, per la cui partecipazione non è previsto alcun gettone di presenza, si provvederà attraverso un successivo regolamento di attuazione approvato dalla Giunta regionale che ne individuerà anche composizione e funzioni.

Art. 5
(Procedure per l'erogazione dei finanziamenti)

La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità relativi alla pubblicazione dei bandi per sostenere i progetti concernenti gli interventi di cui all'art. 2.

Art. 6
(Clausola Valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine, entro un anno dall'approvazione della presente legge, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
 - a) Il dettaglio dei progetti finanziati di cui all'art. 2 contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi, i risultati raggiunti, i tempi di realizzazione e criticità eventualmente emerse, il dettaglio del finanziamento ricevuto;

- b) numero, elenco e caratteristiche aggregate degli enti che hanno aderito;
- c) il dettaglio dei contributi erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;
- d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;
- e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell'attuazione della presente legge;

2. Successivamente, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al precedente comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti.

3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito online in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio sito online in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

4. La consulta regionale, col supporto del Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità e dell'Ufficio Scolastico Regionale ha altresì il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche: tecnologie, processi, progetti finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo.

Art.7

(Norma finanziaria)

Agli oneri della presente legge si provvede mediante il finanziamento, per l'esercizio 2015, di 300.000,00 euro al Programma 07 "Diritto allo Studio"; Missione 04, "Istruzione e diritto allo studio".

All'onere per il 2015, si provvede con la riduzione di 300.000,00 euro al Programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e Stati civili; Missione 01 "Servizi istituzionali e generali di gestione e controllo".
